

Circolare Abi con chiarimenti sull'accordo di marzo. Porte aperte ai professionisti

Il credito? Va a chi non serve

Escluse imprese sofferenti o morose da oltre 90 giorni

DI CINZIA DE STEFANIS

Solo le imprese virtuose possono accedere all'accordo per il credito 2015. Possono beneficiare infatti dei tre interventi previsti dall'accordo per il credito 2015 tutte le imprese operanti in Italia, comprese quelle che presentino difficoltà temporanee finanziarie, a condizione che al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizione debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «inadempienze probabili» o esposizioni scadute o sconfinati da oltre 90 giorni. Rientrano nell'accordo per il credito 2015 anche i professionisti e le ditte individuali a patto che tuttavia il finanziamento per il quale si richiede l'allungamento o la sospensione sia stato erogato in funzione dell'attività d'impresa da questi svolta. Queste le ulteriori istruzioni formulate dall'Abi con una circolare del 12 giugno scorso sull'accordo per il credito in favore delle Pmi 2015 sottoscritto il 31 marzo (tra Abi e altre associazioni di rappresentanza delle imprese). L'accordo per il credito 2015 a

I termini dell'accordo

Soggetti beneficiari	Possono beneficiare delle operazioni previste per l'accordo per il credito 2015 tutte le imprese operanti in Italia, comprese quelle che presentino difficoltà temporanee finanziarie, a condizione che al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizione debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «inadempienze probabili» o esposizioni scadute o sconfinati da oltre 90 giorni
Tipologia d'impresa	Possono beneficiare delle iniziative previste dall'accordo per il credito 2015 tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per lo svolgimento delle imprese. Compresi i professionisti

favore delle pmi appare dunque poco efficace, visto che le imprese in bonis potrebbero naturalmente accedere al credito. Mentre restano fuori proprio quelle con problemi finanziari che hanno maggiori difficoltà di accesso alle agevolazioni previste dall'accordo 2015. Ciascuna banca valuta l'opportunità di rispettare in maniera rigida i criteri comunitari di pmi laddove sia necessario, l'utilizzo di strumenti finanziari o di garanzia pubblici riservati alle pmi, quali, ad esempio, la copertura del fondo Pmi o la provvista

messa a disposizione da cassa depositi e prestiti. Tre sono le iniziative previste dall'accordo 2015: «Imprese in ripresa» (sospensione e allungamento dei finanziamenti), «imprese in sviluppo» (finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale) e «imprese e p.a.» (per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la p.a.).

Forma giuridica. Possono beneficiare delle iniziative previste dall'accordo per il credito 2015 tutte le imprese

indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per lo svolgimento delle imprese. In particolare, sono considerate tali, le imprese che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. In tale ottica, possono considerarsi imprese ai fini dell'accordo, i lavoratori autonomi, le imprese familiari e le associazioni o fondazioni che esercitano l'attività economica, quando tale attività sia accessoria a quella

primaria.

Imprese in ripresa. Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, le quote di capitale delle rate di finanziamento bancario a medio e lungo termine (mutuo), anche se agevolate o perfezionate tramite il rilascio di cambiali.

Imprese in sviluppo. Questa iniziativa, prevede che le banche aderenti costituiscano specifici plafond individuali, destinati allo sviluppo di progetti imprenditoriali delle pmi. L'obiettivo è che la somma di tali plafond individuali disposti dalle singole banche, raggiunga l'importo complessivo di 10 miliardi di euro.

Impresa e p.a. Tre sono le operazioni finanziarie realizzabili con il «plafond Impresa e p.a.»: «sconto pro soluto», «anticipazione del credito», con cessione dello stesso e «anticipazione del credito» senza cessione dello stesso.